

## Sentenza a verbale del pretore

*Claudio D'Isa\**

Il mio intervento vuole proporvi alcune osservazioni, emerse dalla pratica processuale di questi primi mesi di entrata in regime della riforma, relativa al giudizio pretorile con particolare riferimento alla modalità di decisione della causa, e cercherò di fornirvi delle soluzioni concrete ai problemi che ho dovuto affrontare anche con il conforto della dottrina da me consultata.

È del tutto evidente che l'intento del legislatore, con l'emanazione della novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, in considerazione delle pressanti istanze dell'utente del servizio giustizia, era quello di desclerotizzare il processo civile con l'adozione di uno strumento più snello e veloce che potesse evitare le lungaggini processuali che tanto hanno afflitto, e dico, purtroppo, affliggono ancora oggi il processo civile, anche se le ragioni, forse, sono più da ricercare nelle carenze strutturali, nella insufficienza degli organici e nella sperequazione della distribuzione del lavoro che nella inadeguatezza della norma procedurale.

Questa impostazione, come per altro è già emersa dalle relazioni che mi hanno preceduto, il legislatore l'ha perseguita attribuendo al giudice il ruolo, in precedenza mortificato, di dirigere e di indirizzare in tempi più brevi il processo verso la decisione.

E nell'ambito di questa riconquistata autonomia processuale del giudice rientra la nuova formulazione dell'art. 315 c.p.c., inserita nel Capo II, Titolo II, Libro II, denominato "Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore", che dà la possibilità al pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, di ordinare l'immediata discussione

---

\* Magistrato.

orale della causa ed al termine pronunciare sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Quindi, dato certo ed indiscutibile, è che la norma è applicabile soltanto nel processo pretorile.

È ovvio che se si giungerà alla riforma del giudice unico il legislatore dovrà rivedere la disposizione normativa in parola, o estendendola, tout-court, al procedimento che si terrà innanzi a quello che sarà il giudice unico presso il tribunale, o la abrogherà, o potrà adottare, e la soluzione la trovo più farraginoso, delle riserve per casi specificamente individuati di decisione a seguito di trattazione orale con successiva sentenza a verbale.

Voglio sperare che nel quadro di tale riforma queste riserve non vengano adottate in riferimento al valore della causa, poiché la riforma stessa sarebbe priva di significato e si ridurrebbe ad un semplice cambio del nome del giudice unico.

Venendo all'esame del contenuto della norma, per lo specifico richiamo che si fa del precedente art. 314 c.p.c., occorre brevemente riportarci a quest'ultima riguardando essa modalità di decisione della causa diverse da quelle previste dall'art. 315.

E prima ancora è necessario evidenziare, onde comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore a riservare al pretore la modalità di decisione che stiamo trattando, che il processo pretorile, diversamente rispetto al passato, non si diversifica da quello trattato in tribunale dal giudice unico, compresa la fase conclusiva essendo sostanzialmente identiche le disposizioni contenute negli artt. 190 *bis* e 314, con l'unica eccezione che non è previsto, come statuisce il comma 2 dell'art. 190 *bis*, per il processo davanti al pretore, che una delle parti possa chiedere al giudice di fissare il solo termine per le comparse conclusionali e non anche quello per le repliche, con la conseguente fissazione di un'udienza per la discussione, all'esito della quale la causa viene riservata a sentenza che sarà depositata entro 60 gg. da tale udienza.

C'è però da sottolineare che, mentre l'art. 190 *bis* stabilisce che il giudice unico innanzi al tribunale fa precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 189 e cioè nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o come modificate ai sensi dell'art. 183, l'art. 314, prevede semplicemente che il pretore inviti le parti alle conclusioni senza alcuna menzione dell'art. 189. È da ritenere, alla stregua della maggioranza della dottrina, che il rinvio all'art. 189 è implicito, anzi viene richiamato specificamente dal-

l'art. 62 disp. att., altrimenti se si ritenesse che le parti possano precisare conclusioni anche fuoriuscendo dai limiti di quelle indicate negli atti introduttivi o come modificate ai sensi dell'art. 183, il processo pretorile assumerebbe una connotazione del tutto diversa rispetto a quello del tribunale, il che francamente non mi pare che si possa cogliere nel complesso della riforma.

Mi si è posto il problema se il pretore quando ritiene di decidere la causa ai sensi dell'art. 314 debba comunque fissare un'udienza per le conclusioni qualora le parti non si dichiarino pronte a formularle su suo invito dopo la trattazione o l'assunzione della prova, o possa farle formulare direttamente nelle comparse conclusionali assegnando ad esse i termini di cui all'art. 190.

Questa soluzione, che io nella pratica ho già adottato, mi sembra più rispondente allo spirito della riforma.

Invero, se il legislatore avesse adottato nell'art. 314 per il verbo disporre, relativo alle comparse conclusionali, il gerundio anziché l'indicativo presente non ci sarebbero dubbi interpretativi; emergerebbe chiaramente l'inutilità della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; l'articolo andrebbe così letto: "il pretore quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni disponendo lo scambio delle comparse ...".

Il verbo "dispone", invece, sembrerebbe far ritenere necessaria la fissazione dell'udienza per le conclusioni, ma il dato letterale non è assorbente per una soluzione in tal senso che importerebbe una chiara perdita di tempo e l'inutilità di formulare le conclusioni a verbale che non potrebbero essere diverse da quelle riportate successivamente in comparsa e che spesso non sono altro che la ripetizione pedissequa di quelle già delineate negli atti introduttivi non tralasciando di considerare che, non essendovi la discussione orale della causa, non è dato, nell'ambito di una dialettica, alle parti di poter illustrare le proprie conclusioni.

Invero, all'invito del pretore rivolto alle parti di rendere le conclusioni e ad una risposta negativa di tutte o di una di esse di non essere pronte a renderle, non segue necessariamente l'obbligo per il giudice di fissazione di altra udienza per la precisazione delle conclusioni, in quanto, disponendosi lo scambio delle comparse, non si verifica alcuna compromissione del diritto di difesa, poiché la parte o le parti che non hanno reso a verbale le conclusioni hanno a disposizione le memorie di replica.

Per altro, a conforto della tesi prospettata va osservato che il legislatore non ha specificamente previsto un'udienza per la formulazione del-

le conclusioni e l'invito rivolto ad esse dal pretore può essere fatto quando egli ritenga che la causa sia matura per la decisione e cioè già dalla prima udienza di trattazione, e poi, l'adozione del verbo "invita" è indicativa di un'attività che va svolta dal pretore ma che non fa nascere per le parti un diritto irrinunciabile.

Né appare risolutiva in senso opposto a quello da me prospettato la norma di cui all'art. 62, delle disp. att. la quale statuisce che "il pretore o il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruttoria, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in udienza successiva le conclusioni che ...", anzi appare evidente che è rimessa alla discrezionalità del pretore la fissazione di un'eventuale udienza per la precisazione delle conclusioni, e per altro, per la maggioranza della dottrina tale norma è inapplicabile al processo pretorile proprio in ragione della speciale disciplina della fase di decisione dettata dagli artt. 314 e 315.

Ritengo che la stessa argomentazione possa essere mutuata per il giudice istruttore presso il tribunale sia quando debba rimettere la causa al collegio sia quando decide in funzione di giudice unico, essendo state adottati dal legislatore gli stessi termini.

In riferimento a questo accostamento tra giudice unico presso il tribunale e pretore, estendendosi, come già evidenziato, al processo innanzi a quest'ultimo tutte le norme relative al processo innanzi al tribunale, fatta eccezione ovviamente per i casi di riserva collegiale, per lo specifico richiamo di cui all'art. 311 ed essendo di poco conto le peculiarità del processo pretorile previste dagli artt. 312 e ss. fatta eccezione per l'art. 315, è da notare una incongruenza tra quanto enunciato in via di principio dal legislatore nel comma 2 dell'art. 180, e tra quanto poi disposto nelle singole norme processuali successive.

Ed infatti, il comma 2 dell'art. 180 c.p.c. stabilisce che la trattazione davanti al giudice istruttore deve essere orale e altrettanto deve dirsi per il pretore, in mancanza di una statuizione che la escluda, senonché dalle disposizioni successive, a partire dallo stesso comma 2 dell'art. 180, ci si rende conto come la trattazione dell'attuale processo, in misura maggiore rispetto al precedente, sia in massima parte scritta.

Ed invero, a parte gli atti introduttivi, laddove la forma scritta è indispensabile, già nel richiamato art. 180 si prevede la possibilità (per alcuni l'obbligatorietà) di assegnare un termine al convenuto prima dell'udienza di trattazione per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Altro termine può essere assegnato alle parti su loro richiesta ai sensi del comma 5, dell'art. 183 per il deposito di me-

memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ed un ulteriore successivo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime.

L'art. 184 prevede la possibilità di assegnare altro termine entro il quale le parti possono indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione della prova contraria, ed ancora, sempre ai sensi dell'art. 184, può essere richiesto dalle parti altro termine per indicare i mezzi di prova che si rendano necessari quando sono stati disposti d'ufficio mezzi di prova. Da ultimo ci sono gli scritti rappresentati dalle comparse conclusionali e dalle memorie di replica previste dall'art. 190 *bis*.

Appare evidente che tutti questi scritti, per altro riferibili ad attività processuali di enorme rilevanza nell'economia del processo, mal si conciliano con quella enunciazione di principio prima riportata sulla oralità del procedimento che forniva l'immagine di un processo sintetico e quindi veloce, in osservanza del principio di concentrazione.

Credo che tale enunciazione rappresenti un alibi del legislatore il quale si è reso conto di aver tradito non poco quello spirito della riforma di desclerotizzazione di cui parlavo all'inizio. Più aderente, invece, al reale assetto del nuovo codice di procedura civile è il titolo dell'art. 314 che fa riferimento alla "decisione a seguito di trattazione scritta", laddove sembra sintomatico l'uso del termine trattazione anziché del termine discussione adoperato nel successivo art. 315.

Invero la locuzione "trattazione scritta" il legislatore non l'ha adoperata neanche in riferimento a quella del giudice unico innanzi al tribunale e ciò ritengo per rimarcare le diverse situazioni processuali che determinano il pretore ad assegnare il termine per il deposito delle comparse conclusionali e quello successivo delle memorie di replica, anziché invitare le parti a discutere immediatamente la causa per poi pronunciare sentenza a verbale.

Si è segnata, in pratica, la linea di demarcazione tra l'ipotesi di cui al 314 e quella prevista dal 315, relegando a questa la decisione di casi di particolare semplicità per i quali poco si è scritto e tutto si è risolto nell'apprendere dalla viva voce dei procuratori costituiti gli aspetti salienti del *thema decidendum*.

Va da sé che nella disposizione di cui all'art. 315 con l'inciso "se non dispone a norma dell'art. 314" si dà per scontato che comunque il pre-

tore ritenga la causa matura per la decisione anche se tale precisazione è stata riportata nel solo art. 314.

Per le ovvie ragioni di tempo a mia disposizione, mi pare opportuno, in considerazione dei riflessi pratici che ne possano derivare, soffermarmi ad esaminare come debba essere determinata la scelta del pretore a ricorrere alle due diverse modalità di decisione della causa e se quella prevista dall'art. 315 c.p.c. sia estensibile anche a controversie la cui trattazione è assoggettata a riti speciali quali quelle per es. previste dall'art. 447 *bis* c.p.c., piuttosto che procedere ad una trattazione approfondita, che richiederebbe l'adeguato tempo, delle modalità formali di redazione della sentenza a verbale.

Sul punto brevemente, va detto che l'intera sentenza deve essere redatta a verbale in udienza, formata dalla parte motiva, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché della parte dispositiva; si è posto il problema se il verbale cui fa riferimento l'art. 315 debba essere lo stesso verbale di udienza o altro separato contenente la sentenza, farebbe optare per questa soluzione la disposizione dell'art. 35, disp. att., secondo cui gli originali delle sentenze devono essere riuniti in un volume separato, mentre il fascicolo del procedimento deve essere archiviato separatamente e potrebbe essere trasmesso al giudice dell'impugnazione in caso di impugnazione della sentenza. La soluzione pratica è quella di conservare da parte del cancelliere l'originale del verbale d'udienza in cui è redatta la sentenza, costituendo essa un documento incorporato nel verbale di causa (in tal senso il prof. Acone) ed estrarre copia autentica dello stesso da conservare nel fascicolo. Ovviamente è necessario che nel verbale, per la riconoscibilità della sentenza e quindi dei requisiti previsti dall'art. 132, non potendosi notificare tutto il fascicolo per la esecuzione della sentenza, onde conoscere i richiamati requisiti di cui all'art. 132, siano inseriti l'intestazione la formula "in nome del popolo italiano", il nome del giudice che l'ha pronunciata, quella delle parti, e dei loro difensori, la data di deliberazione e la sottoscrizione del giudice, con la quale la sentenza si intende pubblicata e deve essere immediatamente depositata in cancelleria.

Un problema di ordine pratico che interessa più da vicino voi avvocati derivante dalla discussione orale della causa disposta dal pretore in qualsiasi momento è quello della impossibilità di una redazione delle note spese. Invero secondo quanto prevede l'art. 75, disp. att., esse dovrebbero essere unite al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa e che devono contenere, come recita la norma, in

modo distinto e specifico gli onorari e le spese. Da tale impossibilità di deposito ci si chiede come possa il pretore effettuare tale liquidazione, è certo che nella pratica dovrà limitarsi ad una liquidazione sommaria delle spese.

Passando all'argomento enunciato sul modo di determinarsi del pretore alla scelta, che appare come già si è evidenziato assolutamente discrezionale, della modalità di decisione, parte della dottrina, essendo ancora sporadici gli interventi della giurisprudenza di merito ed inesistenti quelli della S.C., ponendo in rilievo la mancata adozione nell'art. 315 dell'inciso "se ritiene la causa matura per la decisione", inserita nel precedente art. 314, ritiene che il legislatore abbia relegato obbligatoriamente alla decisione a seguito di discussione orale solo le questioni attinenti alla pronuncia di sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di merito o di rito e su questioni preliminari di merito, riservando, invece, alle modalità previste dall'art. 314, la decisione nel merito della causa.

La tesi esposta parte dall'esame del significato dell'inciso su riportato già contenuto nella formulazione dell'art. 187, comma 1, il quale prevede che qualora il G.I. ritenga "la causa matura per la decisione" rimette le parti innanzi al collegio per la decisione, adoperato in contrapposizione ai successivi commi dello stesso articolo, che prevedono la possibilità di una rimessione immediata della causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di rito e di merito. Di tal che l'inciso sarebbe stato adoperato dal legislatore solo per la rimessione della causa al collegio per la decisione nel merito.

La tesi è stata criticata sulla base di un dato letterale in quanto l'art. 315 prevede che il pretore "può" e non deve ordinare l'immediata discussione orale della causa, per cui è rimessa alla sua discrezionalità scegliere tra le due modalità di decisione.

Per altro non si vede per quale ragione il pretore di fronte a questioni pregiudiziali di rito o di merito di notevole complessità non debba invitare le parti alla trattazione scritta e quindi approfondire in maniera ulteriore le questioni stesse.

Del resto lo stesso art. 187 per la risoluzione di tale tipo di questione rimette alla scelta del G.I. se farle decidere immediatamente o farle trattare dal collegio unitamente al merito.

La soluzione che si propone, che poi è quella aderente sia al dato letterale che all'interpretazione sistematica della norma è che la scelta, discrezionale, ma non arbitraria del pretore circa le modalità di decisione,

deve esclusivamente dipendere dalle esigenze del caso concreto che potranno emergere in qualsiasi momento del procedimento, ma che siano tali da potere fare adottare lo strumento di cui all'art. 315 in modo corretto e garantista, tale cioè da porre le parti nella possibilità di esercitare il loro diritto di difesa sia in riferimento alla sufficienza, rispetto alla trattazione scritta, della discussione orale per esporre le loro ragioni, sia dopo la decisione di comprendere dalla stesura della motivazione le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della decisione stessa.

La soluzione prospettata è confortata dalla dizione adoperata dall'art. 315 in ordine alla esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, analoga a quella riportata dall'art. 132 c.p.c., e precisata dall'art. 118, disp. att.

Invero, letteralmente i termini usati nelle due norme sono identici, con l'unica diversità nell'uso, nell'art. 132, della parola "motivi" e, nell'art. 315, della parola "ragioni", i cui significati lessicali per vero appaiono simili; ciononostante da parte di alcuni AA. si è sostenuto che non può imporsi obbligo al giudice di motivare alla stessa maniera sia a seguito di trattazione scritta che di quella orale, altrimenti verrebbe meno il significato dell'introduzione della disposizione dell'art. 315, non potendosi chiedere al pretore di motivare a verbale con la stessa tecnica con un suo maggiore onere sia in termini di applicazione che di tempo.

La tesi non convince, essendo, si ripete, identica la formula usata dall'art. 132 e dall'art. 315, invece, è necessario fare un coordinamento tra le due disposizioni, per concludere che, fermo restando l'onere del giudice di esplicitare, anche se concisamente, la motivazione in maniera chiara esponendo sia le ragioni di fatto che di diritto, cioè in modo tale da far comprendere in maniera esaustiva il procedimento logico giuridico seguito, mettendo, quindi, in condizione le parti di esercitare il loro diritto di difesa in riferimento ad un'eventuale impugnazione della sentenza, la maggiore concisività sia nelle esposizioni delle ragioni di fatto che di diritto, dipenderanno, non da una tecnica diversa, ma esclusivamente dalla portata delle questioni affrontate e trattate. In poche parole si deve adeguare, come si è già sostenuto, il provvedimento alle esigenze del caso concreto, le stesse esigenze che hanno determinato il pretore a scegliere la discussione orale anziché la trattazione scritta.

È da escludere, quindi, che le norme abbiano significato diverso nel senso di ritenere che la stessa formula riportata nell'art. 315 debba essere intesa nel senso di una maggiore concisività.

La scelta da parte del pretore è delicata si deve evitare, per quelle esi-

genze di garanzia cui prima ho fatto riferimento, sia che la decisione a seguito di discussione orale venga adottata per casi complessi che richiedono l'approfondimento di questioni di diritto rilevanti che solo la dovuta riflessione derivante dalla decisione a seguito di trattazione scritta può assicurare, e sia per evitare che motivazioni con esposizione approssimativa sottraggono il giudice al controllo delle parti.

Credo che la soluzione esposta sia la più confacente a dare un impulso diverso e più adeguato ai tempi al processo civile, ovviamente, sebbene la decisione a seguito di discussione orale con stesura della motivazione a verbale, debba essere riservata a controversie che non presentano particolari complessità di definizione, essa, comunque, presuppone un impegno professionale sicuramente più intenso da parte dei pretori che mal si concilia con l'enorme mole di lavoro su di essi scaricata con l'aumento della competenza per valore sino a £ 50.000.000 non considerando quella funzionale, senza limiti di valore, che abbraccia una considerevole fascia di controversie, e dall'altra parte richiede un notevole impegno per i difensori di essere sempre pronti alla discussione orale in qualunque momento della causa, impegno che inevitabilmente restringe le possibilità di delega ai praticanti procuratori abituati, quando oramai la causa è giunta in dirittura d'arrivo, a chiedere prima la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e poi quella per la discussione.

Da ultimo mi si è posto il problema se la modalità di decisione di cui all'art. 315 possa essere adottata per controversie trattate con rito speciale.

Mi riferisco in particolare alle controversie in materia di locazione, laddove il più delle volte i casi si inquadrano in schemi ripetitivi sia dal punto di vista sostanziale che formale per le quali la decisione si presenta di notevole facilità, soprattutto quando, in mancanza di una opposizione del conduttore basata su prova scritta, si tratta solo di verificare, per altro con il conforto del contratto scritto, la data di scadenza della locazione. Tali controversie si presterebbero, in maniera, quasi esemplificativa, ad essere decise con sentenza a verbale a seguito di discussione orale con tutto quello che ne consegue in termini di velocità e soprattutto di costi.

A tali cause, per lo specifico richiamo contenuto nell'art. 447 *bis* c.p.c., si applica il rito del lavoro ed, in particolare, per quanto riguarda la modalità di decisione della causa, quella prevista dagli artt. 429 e 430 c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza, a seguito di discussione orale, e con il deposito della sentenza, comprensiva quindi sia dell'intesta-

zione che della parte motiva e del dispositivo, entro 15 gg. in cancelleria.

La collocazione sistematica delle norme, quella dell'art. 315 da un lato e quelle degli artt. 429 e 430, sussistendo un rapporto tra norme speciali, le seconde, e norma generale, la prima, escluderebbe qualsiasi adattamento alle controversie locative della disposizione di cui all'art. 315.

V'è però da rilevare che la formulazione dell'art. 315 c.p.c. è stata modellata dal legislatore sull'esperienza dell'art. 429, anzi l'art. 315 è una esasperazione della fase decisionale del processo del lavoro: partendo dalla stessa impostazione, discussione orale della causa, ingloba oltre la lettura del dispositivo anche la stesura della motivazione nella stessa udienza.

L'identità genetica è evidente in riferimento alla funzione che è alla base delle due norme, accelerare la fase di decisione.

Sotto questo aspetto, se è pur vero, come già rilevato, che la collocazione sistematica delle due diverse norme per quel rapporto di specialità che esiste tra di esse, escluderebbe l'estensione dell'art. 315 a controversie regolate dal rito speciale, è altrettanto vero, però, che temporalmente la norma nasce successivamente all'art. 429. Da ciò si potrebbe ritenere che l'art. 315, proprio in contrapposizione all'art. 314, rappresenta una norma di carattere generale che valga per tutti i procedimenti dinanzi al pretore laddove è prevista come fase decisionale la discussione orale.

In buona sostanza il presupposto dell'applicazione è rappresentato dalla discussione orale con conseguente immediata decisione della controversia da parte del giudice, peculiare dei procedimenti speciali, in ordine ai quali la stesura a verbale della motivazione della sentenza non rappresenterebbe uno snaturamento del rito speciale.

La questione si pone quindi per un aspetto puramente formale, in quanto sostanzialmente le parti non avrebbero di che lamentarsi, sempre però che siano rispettati quei limiti di cui ho parlato prima in ordine alla motivazione della sentenza a verbale per dar modo alle parti di comprendere le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della decisione stessa.

E che sia una questione puramente formale, anzi un falso problema, nasce dalla considerazione che nulla impedisce che il pretore, per una controversia in materia di locazione, subito dopo la lettura del dispositivo, redigga in un atto separato la motivazione, includendo in tale atto i requisiti di forma di cui all'art. 132 c.p.c., ed il risultato, sul piano sostanziale, sarebbe identico a quello della stesura della motivazione a verbale.

Per altro è da ritenere che la eventuale sentenza resa con le modalità di cui all'art. 315 non potrebbe essere affetta da nullità, atteso che l'atto è di per se perfetto ed idoneo a raggiungere il suo scopo.